



OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ, PER FERIE ANNUALI, DELLE FARMACIE OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MINIATO – ANNO 2023

IL SINDACO

Visto l'art. 35 della Legge Regionale 25 febbraio 2000 n.16, "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica" e successive modificazioni, che attribuisce al Sindaco le competenze sulla disciplina dei turni di chiusura per ferie annuali delle farmacie;

Preso atto che il Comune di San Miniato, unitamente ai Comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte, fa parte del Bacino di Utenza n.2, omogeneo dal punto di vista territoriale e di esigenze del servizio;

Viste le comunicazioni relative ai periodi di apertura durante il periodo estivo e le richieste di chiusura per ferie estive per l'anno 2023, pervenute al Servizio Attività Produttive-SUAP, prodotte dai titolari delle Farmacie operanti in questo Comune, con le quali:

- l' Azienda Speciale Farmacie San Miniato, sede di San Miniato Basso, comunica che non effettuerà ferie;
- l'Azienda Speciale Farmacie San Miniato, sede San Donato, comunica la chiusura per ferie dal 5 al 27 agosto compresi, inoltre nel mese di agosto osserverà l'orario 9,00-13,00, 16,00-20,00;
- la Farmacia Riosa comunica la chiusura per ferie dal 14 al 18 agosto (fino alle ore 20,00);
- la Nuova Farmacia Ponte a Elsa comunica la chiusura per ferie dal 12 al 15 agosto compresi;
- la Farmacia Cheli comunica la chiusura per ferie nei giorni 24 aprile, 3 giugno, 9 dicembre e nel periodo dal 10 al 19 agosto compresi; comunica altresì la chiusura pomeridiana nei giorni di sabato nel periodo 17 giugno – 9 settembre compresi, fatta salvo l'apertura nel caso di guardia farmaceutica;
- la Farmacia La Scala comunica che non effettuerà ferie ma effettuerà la chiusura pomeridiana nei giorni di sabato nel periodo 29 luglio - 26 agosto compresi;
- la Farmacia San Giovanni, comunica la chiusura per ferie dal 18 al 20 marzo compresi, dal 19 al 26 agosto compresi, dal 27 al 30 dicembre compresi;

Vista la propria Ordinanza n. 8 del 13.03.2023, avente ad oggetto "*Sospensione temporanea dell'attività, per ferie annuali, della Farmacia San Giovanni e della Farmacia Cheli*", con la quale, considerato la richiesta di chiusure per ferie in un periodo ravvicinato e effettuati gli adempimenti previsti dalla L.R. 16/2000, si disponeva la chiusura per ferie della Farmacia San Giovanni nel periodo 18 -20 marzo 2023 e la chiusura per ferie della Farmacia Cheli nel giorno 24 aprile 2023;

Preso atto che il Comune di Fucecchio, in qualità di Comune coordinatore del Bacino di Utenza n. 2, ha acquisito i necessari pareri, come comunicati con nota registrata al protocollo n. 16329 del 19.04.2023, ed in particolare:

- parere favorevole dell'Azienda USL Toscana Centro – U.O.C. Farmaceutica, di cui alla nota del 02.03.2023, prot. n. 15441, successivamente integrato con nota del 03.04.2023, prot. n. 22846;
- parere favorevole della Federfarma di Firenze di cui alla nota n. 377/23 del 03.03.2023;
- parere favorevole dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze, di cui alla nota n. 73/2023 del 06.03.2023;
- parere favorevole di Cispel Toscana, di cui alla nota prot. CISP/2023/0083/U del 27.03.2023;
- parere dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa, di cui alla nota n. 202300133 del 13.04.2023, favorevole alle chiusure per ferie della Azienda Speciale Farmacie San Miniato, sede San Donato, della Farmacia Riosa, della Nuova Farmacia Ponte a Elsa e della Farmacia San Giovanni, e presa d'atto che la Farmacia Azienda Speciale San Miniato- sede di San Miniato Basso e la Farmacia La Scala non osserveranno alcun periodo di chiusura per ferie per l'anno 2023. Non favorevole alle chiusure per ferie della Farmacia Cheli, in quanto ritiene che ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 16/2000 "*le farmacie possono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a 30 giorni lavorativi; la chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in una unica soluzione e*

comunque non frazionata in non più di tre periodi”, e pertanto dovrà essere riproposto un nuovo calendario di chiusura per ferie; parere non favorevole alla riduzione di orario da parte della Farmacia Cheli e della Farmacia La Scala, in quanto ritiene che “una diminuzione di orario nei mesi di luglio e di agosto sia una mancanza di servizio per la cittadinanza proprio in un periodo in cui possono essere in ferie alcune farmacie”;

- parere favorevole della Federfarma Pisa – di cui alla nota del 19.04.2023;

Considerato che:

- in merito alla richiesta di ferie della Farmacia Cheli, si ritiene che sia stato proposto un unico periodo continuativo di chiusura per ferie, mentre le altre date si riferiscono a giorni singoli non continuativi, durante i quali il servizio di approvvigionamento farmaceutico risulta adeguatamente garantito dalle altre farmacie presenti sul territorio comunale;

- in merito alla richiesta di riduzione dell'orario di apertura della Farmacia Cheli e della Farmacia La Scala, si può asserire che le suddette variazioni rispettano comunque il limite minimo di apertura previsto dall'art. 26 della L.R. 16/2000, consistente in un orario settimanale complessivamente non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno 5 gg., e che in ogni caso il servizio di approvvigionamento farmaceutico è comunque garantito dalle altre farmacie presenti sul territorio comunale;

Vista la propria Ordinanza n. 49 del 28.12.2022, relativa “Variazione del servizio di guardia farmaceutica del Bacino di Utenza n. 2 e riepilogo degli orari di attività delle farmacie del Comune di San Miniato”;

Constatato che il piano di ferie predisposto garantisce comunque il servizio farmaceutico nell'ambito del Bacino di Utenza n.2, come asserito nel parere dell'ASL Toscana Centro, e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 16/2000;

Ritenuto, pertanto, opportuno accogliere le richieste avanzate dalle Farmacie del Comune di San Miniato;

Ritenuto opportuno precisare, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 124/2017, che, per particolari e motivate esigenze, la modifica del periodo di sospensione dell'attività per ferie di ciascuna farmacia, potrà essere effettuata nel senso della riduzione del numero di giorni di chiusura autorizzati senza che ciò comporti la necessità di modifica del presente provvedimento, a condizione che siano effettuate le comunicazioni previste dalla sopracitata normativa;

Visto l'art.50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n°267 del 18/08/2000, concernente “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”;

DISPONE

1) in occasione delle ferie dell'anno 2023, le farmacie operanti sul territorio comunale osserveranno il seguente calendario di chiusura:

- | | |
|--|---|
| - Azienda Speciale Farmacie, San Miniato Basso | sempre aperta |
| - Azienda Speciale Farmacie, San Donato | chiusa dal 5 al 27 agosto compresi
nel mese di agosto osserverà il seguente orario di apertura
9,00-13,00-16,00-20,00 |
| - Farmacia Riosa, Ponte a Egola | chiusa dal 14 al 18 agosto (fino alle ore 20,00) |
| - Nuova Farmacia Ponte a Elsa, Ponte a Elsa | chiusa dal 12 al 15 agosto compresi |
| - Farmacia Cheli, S.Miniato | chiusa nel giorno 3 giugno, dal 10 al 19 agosto compresi
e nel giorno 9 dicembre
nei giorni di sabato, nel periodo dal 17 giugno al
9 settembre compresi, l'orario di apertura sarà
dalle ore 9,00 alle ore 13,00, fatta salva l'apertura
nel caso di guardia farmaceutica |
| - Farmacia La Scala, La Scala | sempre aperta
nel periodo dal 29 luglio al 26 agosto
compresi, l'orario di apertura del sabato sarà
dalle ore 9,00 alle ore 13,00, fatta salva l'apertura
nel caso di guardia farmaceutica |
| - Farmacia San Giovanni, Corazzano | chiusa dal 19 al 26 agosto compresi e dal 27
al 30 dicembre compresi |

2) che in conseguenza del suddetto piano ferie 2023, il servizio ordinario di Guardia Farmaceutica del Comune di San Miniato non subirà modifiche;

3) che, per particolari e motivate esigenze, la modifica del periodo di sospensione dell'attività per ferie di ciascuna farmacia, sopra indicato, potrà essere effettuata nel senso della riduzione del numero di giorni di chiusura autorizzati senza che ciò comporti la necessità di modifica del presente provvedimento. In tal caso, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 124/2017, la Farmacia è tenuta a dare comunicazione preventiva della riduzione del periodo di ferie al Comune, alla Ausl-Dipartimento del Farmaco e all'Ordine dei Farmacisti, oltre che a dare idonea informazione alla cittadinanza;

4) ai Titolari o Responsabili delle farmacie, ai sensi dell'art.36 della L.R. Toscana n.16/2000, è fatto obbligo di esporre all'esterno, durante il periodo di chiusura per ferie, un cartello o altro idoneo mezzo con l'indicazione di tutte le farmacie di turno del Bacino di Utenza n.2, completo di indirizzi e numeri di telefono.

DISPONE inoltre

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa, anche con modalità telematica, ai titolari di farmacia del Comune, all'U.O.C. Farmaceutica dell'Azienda USL Toscana Centro, alle Amministrazioni Comunali del Bacino di Utenza n°2, all'Ordine dei Farmacisti di Pisa, all'Associazione Titolari Farmacie di Pisa e alla Confservizi Cispel Toscana, nonché pubblicizzata nelle forme ritenute più idonee.

INFORMA

- che il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Arianna Marcori, Responsabile del Servizio Attività Produttive-SUAP;
- che, ai sensi dell'art.3, ultimo comma, della L.241/1990, contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente.

Sindaco
GIGLIOLI SIMONE / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)